



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Barletta - Andria - Trani*

Allegato 3

Schema di convenzione per l'affidamento, nel territorio della provincia di Barletta Andria Trani, dei servizi di gestione delle strutture di accoglienza costituite da centri collettivi con capacità ricettiva massima di 100 posti (art 1, comma 2, lettera b del capitolato d'appalto approvato con decreto del Ministro dell'Interno in data 4 marzo 2024). Triennio 2024-2027.

CIG:

Tra

la Prefettura U.T.G. di Barletta Andria Trani (c.f.: 9007730728) nella persona del Vice Prefetto Vicario dott....

e

la Ditta.....(di seguito Gestore o ente gestore)
c.f.:....., con sede.....nella persona
di.....quale rappresentante legale

VISTA la Legge 29 dicembre 1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2 gennaio 1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate dagli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, "Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 citato, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11 del medesimo decreto legislativo, al fine di assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 19.03.2024, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 142/2015, il nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza e centri di accoglienza temporanei previsti agli articoli 9 e 11 e 11 comma 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dal decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTE le prescrizioni e le clausole del disciplinare di gara CIG, unitamente ai relativi allegati, che si intendono integralmente richiamate;

VISTO il provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. n.

VISTO l'accordo quadro stipulato in data con i soggetti risultati aggiudicatari;

TUTTO ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani

Articolo 1

Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento di strutture di accoglienza costituite da centri collettivi con capacità ricettiva fino ad un massimo di 100 posti complessivi di cui all'art 1, comma 2, lettera b) del capitolato d' appalto approvato con decreto del Ministro dell'Interno in data 4 marzo 2024;
2. In particolare la presente convenzione ha per oggetto la disponibilità massima di nr..... posti di accoglienza nelle strutture di seguito elencate:
 - n. posti - Comune di - Via
 - n. posti - Comune di - Via
 - n. posti - Comune di - Via
 - n. posti - Comune di - Via
3. I servizi oggetto della presente convenzione devono essere eseguiti con l'osservanza di patti, oneri e condizioni previsti:
 - dalla presente convenzione, dal capitolato, nonché dal bando e dagli altri atti allo stesso allegati;
 - dalle proposte formulate nell'Offerta Tecnica dal Gestore (Allegato ...);
 - dal "Patto di integrità" quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
 - dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023;
 - dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;
 - dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disciplinata dalla legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e dell'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Articolo 2

Erogazione di servizi e fornitura di beni

Il Gestore assicura i seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche (Allegato ...) che costituiscono parte integrante della presente convenzione.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Il servizio comprende:

1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici; le informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro; le entrate e le uscite giornaliere; i servizi ed i beni erogati; gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Barletta - Andria - Trani*

2. il rilascio allo straniero di un tesserino di riconoscimento con fotografia e dati anagrafici dello straniero e la contestuale tenuta di un registro nominativo cartaceo, in cui sono indicate le presenze giornaliere degli stranieri nei centri. Su tale registro ed in corrispondenza del proprio nominativo, lo straniero appone la propria firma autografa. Unitamente alle obbligatorie modalità di registrazione indicate al periodo che precede, l'ente gestore, ha facoltà di adottare apposito ed idoneo sistema di rilevazione automatica delle presenze mediante badge personale. L'adozione, in via esclusiva, di quest'ultimo sistema di rilevazione automatica è autorizzata dalla Prefettura previa valutazione circa l'idoneità del sistema stesso ai fini della dimostrazione delle effettive presenze dei migranti nei centri;
3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, appositamente rilasciato dalla Prefettura nei casi previsti dalla legge nonché l'assistenza e accompagnamento, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
4. la comunicazione giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati. Unitamente alla predetta comunicazione giornaliera, salvo diversa valutazione e autorizzazione della Prefettura, l'ente gestore trasmette quotidianamente il registro firmato delle presenze di cui al precedente n. 2. In ogni caso l'ente gestore si impegna ad utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dell'Amministrazione per la comunicazione dei dati di interesse;
5. la comunicazione tempestiva alla Prefettura – almeno con cadenza mensile - secondo le modalità dalla stessa indicate, di ogni informazione relativa alle variazioni dello *status* giuridico dei beneficiari in relazione alla richiesta di protezione internazionale, ai fini dell'adozione di provvedimenti del caso;
6. la comunicazione mensile alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, di ogni informazione conosciuta dall'ente gestore in ordine alla percezione di redditi di lavoro o di sussidi previdenziali da parte degli stranieri accolti nei centri, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In ogni caso, l'ente gestore comunica mensilmente alla Prefettura anche l'insussistenza delle informazioni di cui al periodo precedente;
7. il registro delle presenze di cui al precedente n. 2 e le comunicazioni di cui ai precedenti n. 4, 5 e 6, sono in ogni caso datate e sottoscritte in calce dal direttore del centro o da un suo delegato ai sensi di legge e devono contenere l'espressa dichiarazione di consapevolezza in ordine alle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni ideologicamente e/o materialmente mendaci nonché in ordine alle ulteriori sanzioni penali e amministrative di cui al D.P.R. n. 445/2000;
8. i servizi finalizzati, anche con modalità informatiche standardizzate, alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25; agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 in materia di elezione di domicilio valevole agli effetti della notifica e della comunicazione dei predetti atti ; ad ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro. L'ente gestore, mettendo a disposizione appositi locali e idonei strumenti tecnici per il collegamento audio-visivo, fornisce, altresì, l'assistenza tecnica ai beneficiari per l'eventuale audizione da remoto davanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché per eventuali colloqui da remoto con altri uffici amministrativi nei casi previsti dalla legge. Nelle ipotesi previste dal precedente periodo, l'ente gestore adotta ogni cautela necessaria a tutelare la privacy e la libertà di autodeterminazione del beneficiario;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani

9. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore e di quelli affidati dalla Prefettura;
10. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;
11. il controllo e la verifica delle utenze elettriche, idriche, di gas e combustibile per riscaldamento;
12. il controllo degli importi fatturati in bolletta riferiti alle utenze intestate all'Amministrazione e la trasmissione delle relative fatture alla Prefettura per la liquidazione delle spese che, sulla base di apposita attestazione fornita dall'ente gestore, risultino effettivamente sostenute per la gestione del centro;

Il servizio viene erogato in presenza fisica, salvo autorizzazione della Prefettura allo svolgimento da remoto di specifiche attività. Il servizio in ogni caso comprende:

13. il servizio di piccola manutenzione per gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1, ove previsto nel bando di gara. In tal caso, il gestore, previa autorizzazione della Prefettura, provvede all'acquisto di accessori e complementi d'arredo volti a garantire il mantenimento della funzionalità e decoro degli ambienti, nonché all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione sempre che il valore del singolo acquisto o del singolo intervento di manutenzione non sia superiore ad € 1.000,00. Non sono consentiti frazionamenti della spesa.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

Il servizio viene erogato in presenza fisica, salvo autorizzazione della Prefettura allo svolgimento da remoto di specifiche attività. Il servizio in ogni caso comprende:

1. il **servizio di mediazione linguistico-culturale**. Nel rispetto delle particolari esigenze del singolo beneficiario il servizio è assicurato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico culturali in modo autonomo oltre che strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti e nel rispetto della diversità di genere.

2. Il **servizio di assistenza sociale**. Il servizio, secondo un approccio di tipo multidisciplinare, viene assicurato mediante l'impiego di operatori dotati delle qualifiche professionali indicate nell'Allegato.... al presente schema di convenzione e comprende:

a. attività preordinate alla tutela della salute fisica e mentale dei beneficiari, conformemente agli articoli 10 comma 1 e 17 D.lgs. n. 142/2015 e alle linee guida indicate nel Vademecum sulle vulnerabilità adottato dal Ministero dell'Interno. In particolare, tali attività, consistono nella costante osservazione delle condizioni psico-fisiche e dei comportamenti del beneficiario, nonché nel costante dialogo con quest'ultimo e sono finalizzate all'emersione e tutela di eventuali situazioni di vulnerabilità ed alla valutazione di esigenze di accoglienza particolari in applicazione di quanto disciplinato dall'art. 22 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE. A tal fine, laddove necessario, l'operatore sociale segnala tempestivamente dette situazioni al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 6, il quale per i propri profili di competenza, provvede alla presa in carico e all'individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati presso strutture sanitarie e/o di supporto psicologico. L'operatore sociale, inoltre, in accordo con il direttore del centro di cui all'articolo 6, segnala alle competenti Autorità e alla rete dei servizi per la salute mentale nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) e/o dell'Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) la sussistenza di ulteriori indicatori delle fattispecie di vulnerabilità cui all'articolo 17 del d.lgs. n.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani

142/2015;

- b.** attività concordate con la Prefettura per la segnalazione dei soggetti aventi diritto ai fini dell'inserimento nel SAI;
- c.** attività destinate ai minori, consistenti nel supporto all'inserimento scolastico, e nello svolgimento di correlate attività didattiche e ludico/ricreative;
- d.** attività di diffusione e traduzione, con il costante ausilio del mediatore linguistico-culturale, delle regole comportamentali vigenti nel centro. Detta attività consiste nella effettiva e costante informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro e sulle condizioni dell'accoglienza, a mezzo di apposito regolamento che viene predisposto previa autorizzazione della Prefettura e consegnato dall'ente gestore agli stranieri. Tale regolamento è tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in inglese, francese e arabo. All'occorrenza e con l'ausilio di apposito mediatore culturale, il medesimo regolamento è tradotto in una lingua diversa da quelle indicate al periodo precedente, che risulti compresa e parlata dai beneficiari.
- e.** attività ricreative e di formazione per gli adulti mediante la fruizione di corsi formativi gratuiti (ad es. per l'apprendimento della lingua italiana, per l'educazione civica o per l'apprendimento di arti e mestieri) svolti con l'utilizzo di postazioni informatiche e/o strumenti audiovisivi messi a disposizione dell'ente gestore, oppure svolti in collaborazione con enti, pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni ed agenzie internazionali, che abbiano stipulato al riguardo preventivi accordi con il medesimo gestore o con la Prefettura;
- f.** attività di supporto nell'accesso alle procedure amministrative e nell'inserimento sociale e territoriale. A tal fine, l'operatore sociale, in conformità all'art. 5 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE, con l'ausilio del mediatore linguistico-culturale, informa i richiedenti asilo di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza, nonché supporta i beneficiari per: (i) l'effettiva comprensione delle modalità di svolgimento e dei possibili esiti della domanda di protezione internazionale, delle procedure di rilascio del permesso di soggiorno e di iscrizione anagrafica previste per i richiedenti protezione internazionale; (ii) l'effettiva fruizione dei servizi erogati dagli uffici territoriali coinvolti nella definizione dei procedimenti amministrativi volti all'ottenimento dei titoli e dei benefici precedentemente indicati al punto i), correlati alla domanda di protezione internazionale; (iii) l'effettivo accesso e connessa fruizione dei servizi pubblici territoriali quali servizi pubblici di trasporto e servizi scolastici, servizi di iscrizione ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e ai Centri per l'impiego (CPI);

Tali attività, a seconda dell'articolazione e dell'organizzazione del centro, sono garantite mediante la diffusione di materiale informativo cartaceo, ivi compresa la Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia, nonché ogni altro documento messo a disposizione dall'Amministrazione e/o audiovisivo e/o multimediale, nonché tramite apposita cartellonistica tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro. In alternativa alle modalità indicate al periodo che precede, l'operatore sociale assicura l'intervento di enti pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni ed agenzie internazionali, che abbiano stipulato preventivi accordi con l'ente gestore o con la Prefettura per l'aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e nella fruizione dei servizi pubblici indicati nel presente punto f).

3. il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti. Il servizio è assicurato secondo quanto indicato nelle allegate specifiche tecniche, in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) nonché in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti dai vigenti decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Barletta - Andria - Trani*

4. il **servizio di lavanderia**. Il servizio assicura il lavaggio e l'asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri.;

5. il **servizio di trasporto**. Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

Inoltre, su richiesta della Prefettura, è assicurato:

a) il trasporto nei centri di accoglienza di cui all'art. 1 comma 2 degli stranieri giunti, su disposizione dell'Amministrazione, nei luoghi e/o nelle strutture di transito a seguito del trasferimento dai punti di sbarco, dalle strutture di cui agli articoli 10-ter del D.lgs. n. 286/1998 o da altre strutture di cui all'articolo 11 comma 2-bis del D.lgs. n. 142/2015;

b) il trasferimento dei beneficiari, anche mediante accesso al trasporto pubblico, verso i centri del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

c) il trasporto dai luoghi di sbarco agli hot-spot ed ai centri di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 142/2015 e dai suddetti centri verso le destinazioni o i punti di smistamento indicati dall'Amministrazione.

6. Per i minori è assicurato l'effettivo accesso ai servizi pubblici locali di trasporto scolastico o, in assenza, l'accompagnamento presso le scuole. È assicurato, inoltre, laddove necessario e mediante personale qualificato, l'accompagnamento dei vulnerabili non autosufficienti verso le destinazioni indicate dalla Prefettura.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE 1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi. 2. È inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia e alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche. 3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, spese connesse allo svolgimento di terapie), nel limite economico complessivo di euro 500,00 all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover, nonché gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:

- effetti letterecci;
- prodotti per l'igiene personale, conformemente ai criteri ambientali minimi richiamati nelle allegate specifiche tecniche;
- kit di primo ingresso (vestiario nuovo, con ricambio al passaggio dalla stagione fredda a quella calda o viceversa, e scheda telefonica);
- *pocket money*, esclusivamente inteso quale importo in denaro, liberamente spendibile dallo straniero e non convertibile in altri beni suscettibili di rivendita, da consegnare in contanti oppure mediante accredito su carte prepagate e ricaricabili, escluse carte telefoniche o similari. Nell'ambito delle strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del D.lgs. n. 286/1998 è fatta salva la possibilità di sostituire detta erogazione in danaro con beni di consumo di uguale valore economico;
- materiale scolastico e ludico per i minori.

Articolo 3

Preparazione e fornitura di pasti

1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche (Allegato...). Il Gestore è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente l'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione. Il Gestore, inoltre, conformemente ai richiami contenuti nelle allegate specifiche tecniche, è tenuto a rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal vigente decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento al servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.
2. La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 1, i pasti o/e le derrate o/e i buoni spesa sono direttamente distribuiti dall'ente gestore ai migranti, senza possibilità di subappalto.

Articolo 4

Servizio di pulizia e igiene ambientale

1. Il servizio comprende:
 - a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;
 - b) pulizia e disinfezione degli uffici;
 - c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
 - d) sistemazione dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
 - e) conferimento dei rifiuti ordinari differenziati al servizio pubblico di raccolta e smaltimento secondo la normativa nazionale e locale di riferimento; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico del Gestore;
 - f) conferimento dei rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta e smaltimento secondo la normativa nazionale e locale di riferimento;
 - g) eventuale raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale, nel rispetto delle relative autorizzazioni previste dalla vigente normativa nonché mediante eventuale ausilio di operatori economici in possesso delle medesime autorizzazioni;
 - h) cura delle aree verdi.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani

2. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nell'allegata tabella "Frequenze pulizia" (Allegato).

3. Come indicato nelle allegate specifiche tecniche, tutte le prestazioni di cui al presente articolo sono eseguite dal Gestore nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal vigente decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

Articolo 5 Personale

1. Il Gestore si impegna a comunicare prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, specificando, altresì, la tipologia del personale dipendente, che sarà utilizzato nella erogazione dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto. Nel caso di utilizzo di soci volontari da parte di cooperative sociali, fermo restando il rispetto del principio di complementarietà di cui all'art. 2 comma 5 della legge n. 381/1991, il Gestore che riveste la predetta forma di cooperativa, conformemente al citato articolo 2, comma 3 e 4 della legge n. 381/1991, dovrà altresì indicare il piano dei costi vivi non costituenti retribuzione da lavoro dipendente, che saranno presumibilmente sostenuti e documentati in corso di esecuzione dell'affidamento per l'impiego dei medesimi soci volontari.

2. L'ente gestore, al fine di promuovere la stabilità occupazionale e conformemente alle clausole sociali previste nel disciplinare di gara ai sensi degli articoli art. 57 comma 2 e 102 del D.lgs. n. 36/2023, è tenuto:

- ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo oppure il diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;

- a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del Gestore uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto;

- a garantire, per tutta la durata del contratto, il possesso da parte del personale impiegato dei requisiti previsti dalla normativa vigente, quali, ad esempio quelli previsti dall'art. 25 bis del D.P.R. 313/2002, nonché quelli previsti dal CCNL di riferimento.

3. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea e della clausola sociale di cui al comma 2, le tutele economiche e normative applicate ai lavoratori dell'appaltatore e le ulteriori tutele contro il lavoro irregolare sono assicurate in modo equivalente dal subappaltatore per i propri lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni subappaltabili ai sensi dell'art. 16.

4. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere, articolando le relative prestazioni in base al monte orario minimo indicato nella Tabella di cui all' Allegato... ed assicurando la contemporanea presenza delle unità di personale, laddove indicate nella medesima Tabella.

5. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato da fotografia del dipendente in formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.

6. La dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'Allegato..... Fermo restando quanto indicato nelle allegate specifiche



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani

tecniche con riguardo all'intervento a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nel limite di 4 ore all'anno per migrante e 200 ore all'anno per ciascuno centro, le prestazioni sanitarie del medico sono ordinariamente eseguite in pronta disponibilità ai sensi del medesimo art. 58 del CCNL di settore e nel rispetto del monte ore giornaliero indicato, in relazione ai predetti centri, nelle tabelle di cui all'Allegato

7. In caso di aumento o diminuzione delle presenze nei centri, ed indipendentemente dalle relative cause, la dotazione minima di tutto il personale indicato nel medesimo Allegato ... deve essere incrementata o può essere ridotta dall'ente gestore sia in termini di unità lavorative che in termini di ore giornaliere e/o settimanali di impiego, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lett. a) del CAPITOLATO e nel tempo necessario a garantire la continuità e funzionalità dell'erogazione dei servizi.

8. L'ente gestore, così come i subappaltatori, assicurano l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere. A tal fine l'ente gestore garantisce la frequentazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale impiegato nell'erogazione dei servizi alla persona di cui all'art. 2. In particolare detti corsi formativi e di aggiornamento sono finalizzati ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze idonee allo svolgimento dei servizi di cui allo schema di capitolato (Allegato ...) tenendo conto delle mansioni che ciascuna figura professionale impiegata dall'ente gestore è tenuta a svolgere per il corretto espletamento dei medesimi servizi in favore dei beneficiari.

9. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta all'ente gestore e ai loro subappaltatori di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.

10. Il Gestore riconosce alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l'ente gestore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

Articolo 6

Direttore del centro

1. L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.

2. Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dalla presente convenzione all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.

3. Il direttore del centro provvede inoltre:

- all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
- a effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
- a individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani

Prefettura;

- ad adottare ogni utile iniziativa e disposizione direttiva nei riguardi del personale di cui all'art. 5, al fine di garantire la decorosa e salubre gestione dei centri, nonché la costante vigilanza in ordine al rispetto da parte dei migranti delle regole di comportamento e pacifica convivenza dei medesimi centri.

Articolo 7

Medico responsabile sanitario del centro

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffuse, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.
2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Ente gestore è tenuto ad osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché in materia di rapporto di lavoro in genere.
2. Conformemente all'art. 11, comma 1, 2 e 5 del D.lgs. n. 36/2023 e a quanto altresì previsto dal bando nonché dagli allegati disciplinari di gara, il Gestore e i subappaltatori sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. In ogni caso, il Gestore e i subappaltatori sono tenuti a rispettare gli obblighi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023 e alle corrispondenti previsioni contenute negli allegati disciplinari di gara.
3. Fatto salvo il trattamento di miglior favore, il Gestore deve continuare ad applicare i contratti collettivi di cui al precedente comma anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Il Gestore e i subappaltatori garantiscono al proprio personale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.
5. È a carico del Gestore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
6. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
7. In caso di utilizzo di soci volontari da parte del Gestore che opera nella qualità e nella forma delle cooperative sociali, restano ferme le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 381/1991.
8. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione del Gestore e l'Amministrazione dell'Interno.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani

Articolo 9

Beni immobili

1. L'Ente gestore mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore. La Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza degli immobili adibiti a centri e strutture di cui all'art. 1, la Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Prefettura potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in mancanza di sostituzione, procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e).

2. Nelle strutture di cui alla presente convenzione sono assicurati adeguati standard igienico sanitari e abitativi previsti dalle normative vigenti. Sono altresì garantiti gli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, anche in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, di cui all'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 10

Determinazione dell'importo della convenzione

1. La Prefettura corrisponderà l'importo di € (oltre IVA se dovuta), *pro capite pro die* per ciascun ospite assistito. A tale importo si aggiungono, se dovute, le seguenti somme relative a prestazioni aggiuntive oggetto di separata rendicontazione:

A) €... per singolo kit di primo ingresso oltre IVA se dovuta;

B) € 5,00 per la fornitura della tessera telefonica una tantum all'ingresso (cui si applica un turnover pari a 2 per ogni anno);

C) € 2,50 *pro capite pro die* per la fornitura del Pocket Money;

D) € per singolo pannolino per neonati fino a 30 mesi;

E) € 500,00 massimale annuo per farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover;

F) € 180,00 massimale annuo per fornitura di materiale didattico, trasporto scolastico e materiale ludico, per ciascun posto di accoglienza dedicato ai minori ed indipendentemente dal relativo turnover.

Si aggiungono, inoltre, se dovuti, i costi relativi alle prestazioni lavorative a chiamata del medico, ordinariamente impiegato in reperibilità, per visite di primo ingresso e primo soccorso e per altri interventi sanitari complementari al SSN, conformemente ai limiti e alle condizioni indicati nei disciplinari di gara e nell'Allegato B – Stima dei costi di riferimento dei servizi di accoglienza.

2. L'importo massimo del presente contratto, è quindi pari a € () determinato dal prezzo pro-capite pro-die moltiplicato per il numero dei posti e per 730 giorni, al quale si aggiungono i costi per le prestazioni aggiuntive oggetto di separata rendicontazione di cui al precedente punto 1.

3. Il Gestore prende atto che l'importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa e non



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani

rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

4. Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché per le utenze. Gli oneri ordinari (quali le utenze domestiche) per la gestione della struttura di accoglienza sono interamente a carico del Gestore.

5. In caso di allontanamenti temporanei degli ospiti dalla struttura preventivamente concordati con gli operatori di riferimento, la Prefettura non corrisponderà alcun compenso per il periodo di assenza del migrante, fermo restando comunque il diritto alla conservazione del posto.

Articolo 11 Garanzia definitiva

1. Il Gestore, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha prestato le garanzie definitive previste dall'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sull'importo contrattuale.

Articolo 12 Eventuali modifiche della convenzione

1. La Prefettura, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, si riserva di richiedere all'Ente gestore le seguenti variazioni delle prestazioni contrattuali:

A. ferma restando l'applicazione dell'art. 14 con riferimento agli eventuali casi di sospensione del contratto, un aumento o una diminuzione dei posti di accoglienza e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell'andamento dei flussi migratori, nel limite massimo del 100% dell'importo iniziale dell'affidamento, eventualmente anche mediante l'utilizzo di autonome strutture aggiuntive e nel rispetto dei limiti di capienza derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Di conseguenza l'ente gestore, al fine di garantire le stesse caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto, adegua le risorse del personale e strumentali alle nuove esigenze, rispettando, in proporzione al numero dei posti attivati presso ciascuna struttura, le specifiche tecniche allegate al presente capitolato nonché il monte ore minimo dei servizi, giornalieri e settimanali, indicati nelle colonne della tabella di cui all'Allegato per ciascuna tipologia di centro. In relazione al numero complessivo dei posti di accoglienza risultanti all'esito dell'aumento o dalla diminuzione, il Gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni erogate secondo i seguenti criteri applicativi:

a.1) qualora l'aumento o la diminuzione dei posti **non comporti l'apertura di nuove strutture** di cui all'art. 1 e dette variazioni restino contenute **nei limiti della soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara**, il Gestore avrà diritto a percepire il **corrispettivo pro-die/pro-capite indicato nel medesimo contratto**, all'esito del ribasso offerto;

a.2) qualora l'aumento o la diminuzione dei posti **non comporti l'apertura di nuove strutture** di cui all'art. 1 ma dette variazioni comportino un **mutamento della capienza** del centro oltre la soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, il Gestore avrà diritto, **per tutti gli ospiti accolti**, alla liquidazione del **corrispettivo pro-die/pro-capite previsto dall'Allegato** con riferimento alla mutata capienza del centro;

a.3) qualora l'aumento dei posti renda necessaria **l'apertura di nuove ed autonome strutture** di cui all'art. 1 e la nuova struttura attivata, autonomamente considerata, abbia una capacità ricettiva ricompresa **nella stessa soglia dimensionale** stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, il Gestore avrà diritto a percepire il **corrispettivo indicato nel medesimo contratto**, all'esito del ribasso offerto;



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Barletta - Andria - Trani*

a.4) qualora l'aumento dei posti renda necessaria l'**apertura di nuove ed autonome strutture** di cui all'art. 1, e la nuova strutture attivata, autonomamente considerata, abbia una capacità ricettiva ricompresa in una **soglia dimensionale diversa** da quella stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, il Gestore avrà diritto alla liquidazione del **corrispettivo pro-die/pro-capite previsto dall'Allegato ...** con riferimento alla capacità ricettiva della nuova struttura;

B. in relazione a tutti posti di accoglienza, compresi quelli derivanti dall'aumento o dalla diminuzione di cui alla precedente lettera a), un incremento di tutti i servizi e forniture, anche in termini di ore del personale, per come previsti dal presente schema di capitolato, dalle allegate specifiche tecniche e dall'Allegato Tale incremento può operare unitamente a quelli previsti dalla precedente lettera a) e, salvo i casi previsti dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. n. 36/2023, non può comunque superare il limite economico del 100% dell'importo iniziale del contratto;

C. l'erogazione, nel limite del 50% dell'importo iniziale del contratto, dei servizi e forniture previste dalla normativa vigente per far fronte ad eventuali, provvisorie esigenze di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultra-sedicenni presso unità abitative o aree appositamente dedicate dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del D.lgs. n. 142/2015. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, l'erogazione di prestazioni aggiuntive entro il citato limite del 50% opera autonomamente e può pertanto cumularsi ai casi di incremento previsti, entro il limite del 100% dell'importo iniziale del contratto, dalle lettere A) e B) del presente comma.

2. Il prezzo giornaliero unitario *pro-die/pro-capite* indicato in contratto può essere modificato, in aumento o in diminuzione, al ricorrere di condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo di esecuzione delle prestazioni appaltate nonché sulla base delle seguenti ulteriori condizioni:

a) fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) con riferimento al costo del personale, la modifica di prezzi può essere operata tenendo conto della differenza tra gli indici dei costi di esecuzione rilevati dall'Istat al momento del pagamento del corrispettivo e quelli corrispondenti al mese/anno di sottoscrizione del contratto. A tal fine si tiene conto degli Indici Istat di cui all'art. 60 comma 3, lett. b) e comma 4 del D.lgs. n. 36/2023;

b) la modifica del prezzo può essere operata se, dal raffronto degli indici indicati alla precedente lettera a), i costi di esecuzione contratto sottoscritto risultino aumentati o diminuiti in misura superiore al 5% dell'importo complessivo del medesimo contratto;

c) la modifica dei prezzi può operare nella misura massima dell'80% della variazione dei costi;

d) la revisione in aumento deve essere richiesta a cura dell'Ente gestore a mezzo *pec*, mentre quella in diminuzione deve essere comunicata dal RUP. L'Ente gestore, a corredo della richiesta di revisione dei prezzi, deve produrre la documentazione atta a comprovare l'aumento dei costi di gestione in misura superiore al valore della franchigia anzidetta del 5% (a titolo esemplificativo: quadro economico dell'appalto, nuovi contratti di sub-fornitura e appalto modificativi dei prezzi originariamente convenuti con fornitori e subappaltatori, fatture pagate per l'approvvigionamento di beni e servizi, etc). La compensazione per i maggiori costi sostenuti non ha effetti retroattivi;

e) sulla richiesta avanzata dall'Ente gestore la Prefettura si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato;

f) in caso di accoglimento della richiesta dell'Ente gestore, la Prefettura riconosce la revisione del prezzo con decorrenza dal giorno di presentazione della richiesta medesima, qualora accerti che da quella data era effettivamente maturato l'incremento degli oneri di gestione, alle condizioni indicate nei punti che precedono;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani

g) con riferimento alla componente di costo medio di riferimento del personale di cui all'Allegato ..., la revisione del prezzo di aggiudicazione potrà essere operata solo nel caso di variazioni delle tariffe orarie conseguenti ad intervenute modifiche del trattamento economico stabilito dal CCNL applicato per l'esecuzione dell'appalto; anche per tale revisione operano le condizioni ed i limiti indicati alle lettere a), c) d), e), f), che precedono.

3. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti la Prefettura può procedere a modificare il contratto, anche nei seguenti casi:

- a. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;
- b. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023. Tali modifiche sono soggette alle comunicazioni previste dall'art. 120, comma 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 5 comma 11 dell'Allegato II.14 del predetto decreto legislativo.

Articolo 13

Durata dell'appalto e opzione di rinnovo

1. La durata dell'appalto è di 24 mesi prorogabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.
2. In caso di proroga, la Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto alle medesime condizioni del precedente, fatte salve eventuali modifiche di cui all'art. 12, tenuto conto delle presenze effettive al momento della medesima proroga nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.
3. La Prefettura comunicherà al Gestore la volontà di procedere alla proroga del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Articolo 14

Sospensione degli effetti della convenzione

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione al Gestore del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. Il Gestore provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 21.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 26.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme sulla sospensione degli appalti pubblici di servizi e forniture, in quanto compatibili.

Articolo 15



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani

Subappalto

1. Al fine di assicurare un organico ed efficace controllo della corretta esecuzione dei principali servizi alla persona previsti dal presente capitolato, nonché del rispetto dei sottesi diritti fondamentali facenti capo ai migranti e al personale complessivamente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, il Gestore è tenuto ad eseguire in via esclusiva le seguenti prestazioni:

- servizi di gestione amministrativa (art. 2, lett. A);
- servizi di assistenza generica alla persona (art. 2, lett. B), ad esclusione dei servizi di lavanderia nonché dei servizi di trasporto e accompagnamento di cui all'art. 2, lett. B), n. 7, punti 4 e 5;
- servizio di consegna dei pasti ai migranti, fermo restando che la preventiva preparazione/fornitura nei centri potrà essere eseguita dal subappaltatore .

2. Per l'esecuzione delle prestazioni subappaltabili di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme in materia di subappalto di servizi e forniture, in quanto compatibili.

Articolo 16

Obblighi del Gestore nell'esecuzione del contratto

1. L'ente gestore e gli aggiudicatari dei servizi prestazionali si impegnano ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. L'ente gestore, gli aggiudicatari ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Il Gestore , nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso Gestore, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto. A tale ultimo fine, il Gestore ed il proprio personale, nell'esecuzione delle prestazioni affidate, sono costantemente obbligati a vigilare e adottare

4.gni utile iniziativa affinché i migranti ospitati nei centri e nelle strutture di cui al presente schema di capitolato, rispettino i relativi obblighi di comportamento così come espressamente indicati nei regolamenti di cui all'art. 2, lett. B), n. 2.

5. A pena di risoluzione del contratto, il Gestore e il proprio personale, per le conseguenti determinazioni di competenza, comunicano alla Prefettura e ai locali Uffici di pubblica sicurezza ogni condotta nonché ogni ulteriore fatto di natura dolosa e/o colposa commesso con violenza sulle persone e/o sulle cose presenti nei centri e nelle strutture di cui al comma 1.

Detta comunicazione deve essere effettuata nell'immediatezza dei fatti, mediante relazione scritta, corredata dalla possibile documentazione di supporto, anche video-fotografica; contestualmente, sempre a pena di risoluzione del contratto, il personale dell'ente gestore operante nei centri e nelle strutture deve comunicare i predetti fatti e condotte mediante contatto telefonico al numero 112 (Numero Unico Europeo per le Emergenze – NUEE -) al fine di assicurare i tempestivi interventi e provvedimenti del caso.

Articolo 17

Il direttore dell'esecuzione



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani

1. Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Prefettura ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, il direttore dell'esecuzione:

- a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
- b) nei casi previsti dall'articolo, 17 comma 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023 ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
- c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 in tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione;
- e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023;
- f) ordina la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.
- g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
- h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
- i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
- k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.

2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano altresì applicazione le disposizioni dell'articolo 114 comma 1 e comma da 7 a 10 del D.lgs. n. 36/2023 nonché, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II, dell'Allegato II.14 al predetto decreto legislativo.

Articolo 18

Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani

4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:

- a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
- b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative, secondo quanto indicato dall'art. 9 commi 1 e 2;
- c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
- d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
- e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
- f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.

5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni al Gestore, secondo le modalità previste dall'articolo 20.

6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dal Gestore al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze del 18 ottobre 2017.

Articolo 19

Obblighi di collaborazione del Gestore nello svolgimento dei controlli

1. Il Gestore assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, il gestore garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. Il Gestore trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.
3. Qualora il Gestore si rendesse responsabile dell'inosservanza delle sopracitate clausole, la presente convenzione sarà risolta mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 20

Penali

1. La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile
2. Entro il predetto limite, in caso di accertata omissione dei servizi di assistenza generica e sanitaria



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani

descritti nell'art. 2, lett. B, da n. 1 a n. 4, e lett. C, richiesti nella misura stabilita dalla Tabella di cui all'Allegato..., è applicata, una penale commisurata alle prestazioni omesse e ai costi orari medi del lavoro indicati nelle Tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il CCNL indicato al precedente art. 5 comma 2, avuto riguardo al livello di inquadramento corrispondente alla figura professionale non impiegata.

3. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali al Gestore che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui ai commi 1 e 2 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.

4. La Prefettura, nel caso di cui al comma 3, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 21

Risoluzione della convenzione

1. Ferme restando le ipotesi, le modalità e le conseguenze della risoluzione del contratto previste dall'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

- a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 4, della presente convenzione;
- c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri
- d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature, nonché l'inadempimento delle obbligazioni previste dall'art.16, comma 2, 3 e 4;
- e) la mancata sostituzione degli immobili nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 1, ultimo periodo;
- f) l'applicazione di penali di cui all'articolo 20 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
- g) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 19 del presente capitolato;
- h) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
- i) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
- j) la perdita in capo al Gestore dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 95 del D.lgs. n. 36/2023 che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, su proposta del RUP, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Gestore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. La Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 124 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Ai sensi dell'art. 124 comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023,



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani

l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dal Gestore in sede di offerta.

4. In deroga a quanto previsto dal comma precedente e conformemente all'art. 124, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, si applica l'articolo 216, comma 1 e 2 del medesimo D.lgs. n. 36/2023 qualora la risoluzione riguardi un appalto di importo pari o superiore ad un milione di euro.

Articolo 22

Esecuzione in danno

1. Nel caso in cui il Gestore non esegua le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, la Prefettura può procedere direttamente, previa comunicazione della risoluzione del contratto, all'esecuzione delle prestazioni utilizzando la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico del Gestore.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 122, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto compatibili.

Articolo 23

Corrispettivi

1. Il calcolo del corrispettivo è effettuato secondo i criteri di seguito indicati:

- per i servizi di cui all'art. 2 lettere A), B) e C), sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;

- al corrispettivo calcolato in applicazione del precedente periodo, sulla base di apposita e separata rendicontazione presentata dall'ente gestore, si aggiunge il corrispettivo ed il rimborso dei costi riferiti alle seguenti prestazioni erogate a beneficio dei migranti:

(i) fornitura del kit di primo ingresso (vestiario);

(ii) fornitura *una tantum* della scheda telefonica;

(iii) fornitura giornaliera del *pocket money*;

(iv) fornitura giornaliera di pannolini per minori sino a 36 mesi di età eventualmente presenti nei centri;

(v) fornitura eventuale di farmaci e altre prestazioni sanitarie, (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN spese connesse allo svolgimento di terapie) nel limite massimo di 500,00 euro all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover;

(vi) fornitura, nel limite massimo di 180,00 euro all'anno, di materiale didattico nonché materiale ludico e trasporto scolastico per ciascun posto di accoglienza dedicato ai minori ed indipendentemente dal relativo turnover;

(vii) conformemente a quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui agli allegati 1-bis e 2-bis e nelle corrispondenti Tabelle di cui all'Allegato ... con riferimento alla gestione dei centri di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) e lett. b), con capienza sino a 50 posti, l'intervento del medico a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nei limiti del monte ore annuale di 200 ore all'anno (ovvero 4 ore all'anno per migrante per un massimo di 50 posti) nonché l'eventuale intervento a chiamata, per un massimo di 4 ore giornaliere, del medico ordinariamente impiegato in reperibilità ai sensi dell'art. 58 del



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani

contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure ai sensi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023. Per la determinazione del corrispettivo riferito alle prestazioni di cui al precedente periodo, si tiene conto della previsione del citato articolo 58 comma 4, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario la cui retribuzione si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta e che rimane pertanto inclusa nel corrispettivo di cui al primo punto del presente comma, costituendo elemento di costo del personale indicato nella corrispondente voce di spesa riportata nelle tabelle contenute nell'Allegato B;

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato, resta inteso che alla liquidazione dei corrispettivi e al rimborso dei costi per le prestazioni elencate nel presente comma può aggiungersi, in corso di esecuzione del contratto, il rimborso dei costi vivi documentati relativi agli eventuali servizi di trasporto di cui all'art. 2, lett. B), n. 5, punti a), b), e c), e n. 6.

Articolo 24

Fatturazione e Pagamenti

1. Il corrispettivo contrattuale, che non può essere oggetto di anticipazione ai sensi del comma 12, dovrà essere fatturato in 12 rate mensili posticipate, nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi commi.
2. Le fatture sono emesse e liquidate secondo i termini e le condizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN, dovranno, inoltre, essere conformi al regime dello *split payment* previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
3. L'ente gestore trasmette alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.
4. Ai fini della emissione e della liquidazione delle fatture, e per l'applicazione del relativo procedimento previsto dal comma 5, l'appaltatore trasmette mensilmente un prospetto di pagamento in cui sono riportate, in relazione al precedente mese di attività, gli importi maturati a titolo di corrispettivo e di rimborso delle diverse tipologie di servizi e forniture previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente capitolato. Inoltre, a corredo di tale prospetto di pagamento ed in conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:
 - a) l'ente gestore, trasmette la documentazione di seguito indicata:
 - il registro delle presenze degli ospiti;
 - il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
 - la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
 - la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
 - il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti, nel caso di centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).
 - b) l'ente gestore trasmette inoltre:



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani

- il rendiconto dei costi sostenuti e, ove richiesta dalla Prefettura, una motivata relazione circa la congruità dei medesimi costi in rapporto all'offerta presentata in gara e alle sottese esigenze di sostenibilità economica e corretta esecuzione delle prestazioni affidate.

- la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;

- i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;

- l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;

- le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.

5. Ai sensi dell'articolo 125, comma 2, 3, 4, 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con l'art. 36, comma 3, dell'Allegato II.14 al medesimo D.lgs. n. 36/2023, nonché dell'articolo 4, comma 2 e 6, del D.lgs. n. 231/2002, al fine di consentire una puntuale attestazione di regolarità delle diverse tipologie di prestazioni contrattuali erogate a beneficio di tutti migranti presenti nei centri e nelle strutture di cui all'art. 1, trova applicazione il procedimento di seguito previsto, con i relativi termini massimi, per la tempestiva liquidazione delle singole rate di acconto da fatturare in relazione al precedente e decorso mese di attività:

- entro il termine massimo di 60 giorni decorrente della trasmissione del prospetto di pagamento e dell'annessa documentazione giustificativa di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il direttore dell'esecuzione opera esaustivamente il relativo controllo di regolarità e attesta il raggiungimento delle sottese condizioni contrattuali. In mancanza, tale raggiungimento è comunicato dall'appaltatore. Contestualmente all'esito della propria positiva attestazione, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione, adotta apposito atto in cui indica, per le diverse tipologie di prestazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 del presente capitolato, lo stato di avanzamento dei servizi e delle forniture regolarmente eseguiti, con il relativo importo liquidabile e la mensilità di riferimento. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, quest'ultimo atto è immediatamente trasmesso dal direttore dell'esecuzione al RUP;

- in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dell'esecuzione e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del citato stato di avanzamento, il direttore dell'esecuzione, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, ed entro il predetto termine di 60 giorni decorrente dalla completa acquisizione della documentazione prevista dai commi 3 e 4, archivia la comunicazione di cui al precedente periodo oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP il quale, contestualmente o entro il termine massimo di sette giorni, emette il certificato di pagamento relativo alla singola rata di acconto;

- Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, invia il certificato di pagamento al competente Ufficio della Stazione appaltante che, ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, procede al pagamento entro il termine massimo di 30 giorni decorrente dall'adozione del citato stato di avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione;

- l'appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, l'appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è comunque subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani

6. Ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione, nei termini e alle condizioni indicate al precedente comma 5, del conclusivo certificato di verifica di conformità previsto dall'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023. Il pagamento della fattura emessa in relazione alla medesima rata di saldo è effettuato entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità.

7. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

8. In caso di irregolare presentazione della fattura da parte del Gestore, il pagamento è sospeso dalla data della relativa contestazione da parte della Prefettura.

9. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.

10. Il Gestore non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa, per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi: alle operazioni di verifica e/o ad eventuali esiti negativi dei controlli risultanti dal DURC; alle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici; alla necessità di rispettare le condizioni contrattuali e di legge indicate nel presente articolo per l'emissione delle fatture e l'effettuazione dei correlati pagamenti nonché le condizioni poste dalle norme di contabilità di Stato; ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.

11. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

12. Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, non è applicabile la disciplina prevista dall'articolo 125 del predetto decreto legislativo relativa all'anticipazione dei corrispettivi.

Articolo 25

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Gestore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:

- a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

2. Il Gestore è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Gestore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 della presente convenzione.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani

Articolo 26

Recesso dalla convenzione

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato II.14, al D.lgs. n. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. Si applicano le disposizioni del citato art. 11 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 per ciò che riguarda il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Articolo 27

Cessione del credito e divieto di cessione della convenzione

1. Il gestore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, secondo le disposizioni di cui alla [legge 21 febbraio 1991, n. 52](#), come richiamata dall'art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, nonché secondo le disposizioni di cui all'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023. Resta in ogni caso ferma l'applicabilità delle ulteriori, vigenti norme in materia, in quanto compatibili.
2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura, a pena di inefficacia
3. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
4. È fatto divieto al Gestore di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art.120, comma 1 lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 36/2023, a pena di nullità della cessione stessa.
5. In caso di inadempimento da parte del Gestore ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 28

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. Il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.
3. Il Gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani

4. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il gestore fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri e nelle strutture di cui all'articolo 1 l'informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell'interessato. Detta informativa e l'allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.
5. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
6. Ferme restando le prescrizioni generali di cui ai precedenti commi, poiché l'attività oggetto del presente schema di capitolato comporta il trattamento di dati personali, anche sensibili, dei migranti accolti nei centri e nelle strutture di cui all'articolo 1, la Prefettura-Stazione Appaltante, quale amministrazione titolare del trattamento medesimo, designa il Gestore soggetto Responsabile del trattamento medesimo ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del predetto Regolamento, il trattamento dei dati da parte del Gestore, designato quale Responsabile, è disciplinato da separato accordo con la Prefettura, che definisce l'oggetto, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
7. Dall'esecuzione dell'accordo indicato al comma precedente non deriva alcun onere a carico della Prefettura.

Articolo 29 Patto di integrità

1. Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato alla convenzione e sottoscritto dal Gestore, costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione stessa. (Allegato ...).

Articolo 30 Responsabilità

1. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Barletta Andria Trani sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
2. L'ente gestore, al riguardo, ha presentato copia conforme della polizza di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in relazione alle attività svolte dall'operatore economico, nonché verso i dipendenti.

Articolo 31 Contenzioso

1. In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse alla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Trani. Eventuali controversie relative all'applicazione della presente convenzione sono subordinate all'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, da effettuarsi nella sede della Prefettura di Barletta-Andria-Trani, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta contestazione dell'inadempimento.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Barletta - Andria - Trani*

Letto, approvato e sottoscritto.
PREFETTURA – UTG
DI BARLETTA ANDRIA TRANI

IL GESTORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE